



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AVVISO N° 527 DEL 18 maggio 2005

Modalità e termini per la presentazione di progetti per la costituzione o il sostegno di Uffici per il trasferimento delle conoscenze Università-aziende (industrial liaison office)

1. Obiettivi

Il Ministero – in coerenza con quanto disposto dall'art.12 del D.M. 5 agosto 2004 n. 262 (programmazione del sistema universitario 2004-2006) e con gli obiettivi del Programma Operativo Nazionale (PON) 2000-2006, in relazione all'azione c) "liaison office" prevista dalla misura II.1 "Rafforzamento del sistema scientifico meridionale" e alla misura III.1 "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" - attraverso il presente avviso intende avviare azioni dirette a valorizzare e diffondere i risultati della ricerca ed il loro utilizzo nei processi produttivi caratterizzati da un alto indice di innovazione, come specificato nei successivi punti.

2. Azioni

Le azioni contemplate dall'art. 12 del D.M. n° 262/2004 sono relative alla costituzione o al sostegno di "industrial liaison office"(ILO) presso Università statali. I compiti dell'ILO sono così definiti dal suddetto D.M.:

- avviare sistematici rapporti con il tessuto economico e produttivo locale ed in particolare con le PMI, al fine della diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca delle Università;
- promuovere idonee forme di cooperazione con il tessuto imprenditoriale al fine della risoluzione delle problematiche correlate anche al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli spin-off.

Per adempiere a tali compiti l'ILO, tipica struttura di interconnessione, deve essere organizzato per:

- i. promuovere e sviluppare la capacità dell'Università di interazione con il sistema produttivo nelle sue esigenze di ricerca e di innovazione;
- ii. sviluppare la presenza attiva dell'Università nelle strutture e nelle attività di trasferimento tecnologico nei riguardi del sistema produttivo e/o delle strutture pubbliche e private aventi tali compiti.

3. Attività finanziate

Nell'ambito delle azioni indicate al punto 2, verranno cofinanziati progetti, allocati presso le Università, che prevedano attività riconducibili alle seguenti linee:

- A) Promozione della capacità dell'Università di interazione con il sistema produttivo (in particolare rivolte alle PMI) mediante iniziative quali:
- promozione del censimento delle competenze professionali presenti, delle infrastrutture di ricerca e di calcolo, delle attività di ricerca di interesse industriale in corso, delle possibili misure speciali e calcoli speciali di interesse delle imprese attuabili presso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

l'Università; realizzazione di idonee sintesi informative annuali delle capacità dell'Università in tal modo individuate;

- promozione della cultura della proprietà intellettuale tra i ricercatori e professori dell'Università;
 - supporto all'individuazione di invenzioni suscettibili di protezione brevettuale; supporto alla brevettazione di tali invenzioni; supporto alla commercializzazione dei brevetti;
 - supporto alla formulazione e alla valutazione di business plan per iniziative di spin off;
 - supporto alle pratiche di ottenimento di seed capital e venture capital per spin off;
 - formazione di personale dell'Università sui temi sopraindicati (cultura della proprietà intellettuale, diritto brevettuale, eccetera).
- B) Sviluppo della presenza attiva dell'Università in attività di trasferimento tecnologico mediante iniziative quali:
- appropriata diffusione delle capacità operative dell'Università sul territorio presso le imprese e/o le strutture pubbliche e private aventi compiti di trasferimento tecnologico;
 - supporto alla formulazione di programmi e contratti di ricerca dell'Università a finanziamento parziale o totale delle imprese;
 - collaborazione alla soluzione dei problemi di ricerca ed innovazione delle imprese, in particolare tramite la corretta individuazione delle strutture dell'Università più adatte alla risoluzione dei problemi presentati dalle imprese;
 - formazione nel campo del trasferimento tecnologico.

4. Soggetti ammissibili

Possono presentare progetti, coerenti con i contenuti del presente avviso, le Università statali, singole o raggruppate anche con Università non statali, previo impegno a stipulare accordo convenzionale (anche mediante ATS "associazione temporanea di scopo") finalizzato alla realizzazione del progetto in caso di cofinanziamento dello stesso. Nel caso di raggruppamento dovrà essere indicata l'Università statale capofila; ciascun soggetto partecipante dovrà assicurare lo svolgimento di una quota non inferiore al 25% delle attività previste dal progetto.

5. Risorse disponibili

Per il cofinanziamento degli interventi riconducibili alla tipologia di attività oggetto del presente avviso sono messi a disposizione:

- 4 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 12 del D.M. n. 262/2004, da destinare al cofinanziamento di un numero massimo di 10 progetti di cui almeno 3 con Università statale capofila ubicata nelle Regioni del Meridione (secondo la classificazione ISTAT: Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna);
- 1,2 milioni di euro a valere sulle risorse FESR e FDR assegnate alla misura II.1 "Rafforzamento del sistema scientifico meridionale" del PON, da destinare al cofinanziamento di progetti allocati presso le Università con sede nelle Regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna), utilmente collocati in graduatoria e ritenuti rilevanti per



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

rendere significativa e qualificata la partecipazione delle Università meridionali nell'ambito del progetto sperimentale¹;

- 0,5 milioni di euro a valere sulle risorse FSE e FdR assegnate alla misura III.1 "Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" del PON per gli interventi di formazione di cui alle sezioni A) e B) del precedente punto 3, ovvero per l'attribuzione di borse di studio da destinare a giovani disoccupati che collaboreranno nell'ambito delle strutture finanziate. Tali risorse saranno destinate esclusivamente al cofinanziamento delle attività delle Università con sede nelle regioni dell'Obiettivo 1.

6. Modalità di cofinanziamento

I progetti selezionati sono cofinanziati nella forma del contributo alla spesa e fino alla misura massima del 70% del costo totale di progetto. Nel caso di progetti realizzati da raggruppamenti fra Università con sede nelle regioni dell'Obiettivo 1 e Università con sede fuori Obiettivo 1, il cofinanziamento con risorse del PON è riconosciuto esclusivamente alle attività realizzate dalle Università localizzate in Obiettivo 1.

7. Spese ammissibili

Con riferimento alla specificità delle iniziative previste dal bando, sono ammissibili a cofinanziamento i seguenti costi direttamente imputabili alle attività di progetto:

- spese di personale, già strutturato o con contratti a tempo determinato stipulati specificamente per la realizzazione del progetto o con contratti a progetto/collaborazioni coordinate e continuative o con borse di studio;
- costo di strumenti ed attrezzature;
- costi specifici di progetto (consulenze, materiale di consumo strettamente connesso alle attività di progetto e indispensabile per la realizzazione delle stesse, ecc.);
- spese generali supplementari (cancelleria, spese postali, spese per riproduzioni, manutenzione ordinaria, ecc.).

8. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

Le Università proponenti presentano, a pena di esclusione, i progetti mediante una procedura di compilazione on line, accessibile sul sito internet del Ministero www.miur.it/universita_programmazione/ (previa registrazione dei proponenti stessi), di appositi prospetti, secondo lo schema di cui all'allegato, **entro e non oltre il 7 settembre 2005**.

Entro lo stesso termine, dovrà essere inviata copia cartacea di tali prospetti², firmati dal Rettore, al Ministero (Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica – Direzione Generale per l'Università – Ufficio V, Il piano – emiciclo – stanze nn. 103 e 104).

I progetti saranno oggetto di valutazione secondo le modalità di cui al successivo punto n. 9 del presente avviso.

¹ Tale ultimo importo potrà essere incrementato in presenza di progetti molto meritevoli, allocati presso le Università ubicate nelle Regioni dell'obiettivo 1.

² A tal fine, dovrà essere utilizzata la routine di stampa resa disponibile dal sistema alla "chiusura" della procedura per l'inserimento dei dati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Verranno esclusi i progetti:

- presentati da soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto n. 4 del presente avviso³;
- presentati con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati;
- di cui non venga inviata al Ministero la copia cartacea dei relativi prospetti, o gli stessi vengano inviati privi della firma del Rettore.

9. Modalità per la valutazione e la selezione dei progetti

I progetti ammissibili al cofinanziamento verranno sottoposti alla valutazione di un apposito Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 12 comma 7 del D.M. n. 262/2004.

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

- a. coerenza delle proposte con gli obiettivi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 (max 20 punti);
- b. completezza e adeguatezza della definizione delle proposte, con riferimento in particolare a:
 - i. competenze ed esperienza del management dell'ILO⁴ (max 25 punti);
 - ii. ottimizzazione in rete di collaborazioni con altre Università (max 20 punti);
 - iii. coinvolgimento e/o partecipazione al finanziamento del progetto di altri soggetti non universitari (max 20 punti);
- c. congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati nell'apposito piano operativo economico-finanziario, facendo anche riferimento alla sostenibilità finanziaria nel medio periodo (max 15 punti).

Saranno considerati finanziabili i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 75 punti⁵.

10. Durata dei progetti

I progetti hanno una durata massima di 24 mesi.

11. Obblighi del soggetto proponente

I rapporti tra il soggetto proponente e il Ministero saranno regolati da un apposito Disciplinare, che sarà allegato al Decreto Direttoriale di ammissione al cofinanziamento.

12. Monitoraggio

I progetti cofinanziati saranno oggetto di monitoraggio, con le modalità che saranno in seguito definite dal Comitato di cui al precedente punto 9.

³ Si ricorda che nel caso in cui il progetto coinvolga un raggruppamento di Università, il progetto va presentato esclusivamente dall'Università statale capofila.

⁴ Si fa presente che, come disposto dall'art. 12, comma, 3, del D.M. n. 262/2004, gli ILO devono essere diretti da esperti tecnologici con comprovate esperienze anche internazionali di gestione e valorizzazione della ricerca e dell'innovazione e di realizzazione dei progetti complessi, nei settori industriali e della ricerca pubblica e privata.

⁵ Ove l'entità complessiva dei progetti finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative, si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli stessi.